

- annullare il regolamento (CE) del Consiglio 1136/2006 <sup>(1)</sup>, laddove impone un dazio antidumping sui meccanismi a leva prodotti dalla ricorrente di importo maggiore rispetto al dazio che sarebbe dovuto se non fosse stato effettuato l'adeguamento contestato del prezzo all'esportazione, e
- condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento, incluso il procedimento di primo grado.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non attribuisce la corretta efficacia giuridica alla nozione di valore normale, come definita dall'art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(2)</sup>, come modificato. Di conseguenza, nella sentenza impugnata, il Tribunale conclude erroneamente che il valore normale analogo determinato in conformità a tale disposizione corrisponde necessariamente al livello in cui i prodotti di cui trattasi lasciano la catena produttiva in Cina, benché si constati nella stessa sentenza impugnata che le spese di vendita, gli oneri amministrativi e le altre spese generali per le vendite interne e all'esportazione sono sostenuti non dalla società in Cina, bensì da società collegate in un paese retto da un'economia di mercato, vale a dire Hong Kong. Tale conclusione erronea si pone all'origine della violazione dell'art. 2, n. 10, del regolamento (CE) n. 384/96, come modificato, dal momento che il Tribunale ha confermato l'aggiustamento del prezzo all'esportazione effettuato dalle istituzioni consistente in una detrazione delle spese di vendita, degli oneri amministrativi, delle altre spese generali e degli utili delle società collegate di Hong Kong.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 2006, n. 1136, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (GU L 205, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 56, pag. 1.

### Ricorso proposto il 10 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-512/09)

(2010/C 37/31)

*Lingua processuale: il greco*

#### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Irò Dimitriou e A. Margelis)

Convenuta: Repubblica ellenica

### Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE <sup>(1)</sup> o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 26, n. 1, della direttiva medesima;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/66/CE nell'ordinamento interno scadeva il 26 settembre 2008.

<sup>(1)</sup> GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

### Ricorso proposto l'11 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-513/09)

(2010/C 37/32)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Peere e A. Marghelis, agenti)

Convenuta: Regno del Belgio

### Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, omettendo di adottare le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE <sup>(1)</sup>, e, in ogni caso, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/66/CE è scaduto il 26 settembre del 2008. Ora, al momento della presentazione del ricorso in esame il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva o, in ogni caso, non le aveva comunicate alla Commissione.

(<sup>1</sup>) GU L 266, pag. 1.

### Ricorso proposto l'11 dicembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-518/09)

(2010/C 37/33)

*Lingua processuale: il portoghese*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: I.V. Rogalski e P. Guerra e Andrade, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

### Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica portoghese,
  - non avendo previsto nel proprio ordinamento la distinzione tra stabilimento e prestazione temporanea di servizi con riguardo alle attività di intermediazione immobiliare svolte da agenzie immobiliari e intermediari immobiliari;
  - assoggettando le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari di altri Stati membri all'obbligo di registrazione completa nell'Istituto da Construção e do Imobiliário (Istituto per l'edilizia ed il settore immobiliare, in prosieguo: «InCI, I.P.»), ai fini dello svolgimento di prestazioni di servizi temporanee;
  - assoggettando le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari di altri Stati membri all'obbligo di stipula-

zione di una polizza assicurativa ai fini della copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, ai sensi della legge portoghese;

- assoggettando le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari di altri Stati membri all'obbligo di disporre di capitale proprio positivo, ai sensi della legge portoghese, e
- assoggettando interamente le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari di altri Stati membri al controllo disciplinare da parte dell'InCI, I.P.,
- è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 TFUE.
- Dichiarare che la Repubblica Portoghese è inoltre venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE, per aver imposto che le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari non possano svolgere altra attività — fatta salva, per le agenzie, l'amministrazione di immobili per conto terzi.
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Dal sistema portoghese di mediazione immobiliare e di gestione immobiliare risultano numerose restrizioni alla libera prestazione di servizi.

Le attività di mediazione immobiliare e di gestione immobiliare svolte da enti con sede o domicilio effettivo in altri Stati membri sono assoggettate alla normativa portoghese se relative ad immobili siti in Portogallo.

La normativa portoghese prevede sette requisiti per l'esercizio dell'attività di agente immobiliare, e quattro requisiti per l'esercizio dell'attività di intermediario immobiliare.

I requisiti relativi all'aspetto soggettivo della licenza sono restrittivi.

Anche il requisito relativo alla capacità professionale è restrittivo.

Le norme portoghesi in materia di agenzia ed intermediazione immobiliare snaturano la tradizionale attività dell'agente. L'attività non sarebbe più quella di intermediazione, bensì di agenzia.

L'obbligo di copertura assicurativa conforme alle esigenze del diritto portoghese costituisce una restrizione ingiustificata.